



COMUNE di BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

INDICE

TITOLO I	NORME COMUNI
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Funzionario responsabile
Articolo 3	Attività di accertamento
Articolo 4	Sanzioni
Articolo 5	Pagamento rateale degli avvisi di accertamento
Articolo 6	Disposizioni in materia di autotutela
Articolo 7	Rimborsi
TITOLO II	IMU
Articolo 8	Disposizioni generali
Articolo 9	Detrazioni dall'imposta
Articolo 10	Modalità di versamento e di riscossione
Articolo 11	Disciplina delle pertinenze
TITOLO III	TARI
Articolo 12	Presupposto della tassa ed esenzioni
Articolo 13	Modalità di gestione dei rifiuti urbani
Articolo 14	Istituzione del tributo
Articolo 15	Determinazione della tariffa
Articolo 16	Piano finanziario
Articolo 17	Applicazione e riscossione della tassa
Articolo 18	Articolazione della tariffa
Articolo 19	Ripartizione della tariffa
Articolo 20	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche
Articolo 21	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 22	Assegnazione delle utenze alle categorie
Articolo 23	Norme particolari in materia di superfici tassabili
Articolo 24	Criteri per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare
Articolo 25	Agevolazioni e riduzioni
Articolo 26	Denunce d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione
Articolo 27	Decorrenza dell'obbligazione tributaria e delle variazioni
Articolo 28	Conguagli
Articolo 29	Tariffa giornaliera
TITOLO IV	TASI
Articolo 30	Disposizioni generali
Articolo 31	Individuazione dei servizi indivisibili ed aliquote
Articolo 32	Modalità di versamento e di riscossione
Articolo 32bis	Agevolazioni per nuove imprese
TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33	Rinvio ad altre disposizioni di legge
Articolo 34	Norma transitoria
Articolo 35	Disposizioni finali
APPENDICE A	
APPENDICE B	

TITOLO I

NORME COMUNI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Buccinasco l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito denominata semplicemente "legge"), ai sensi dei principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. L'imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI).

ARTICOLO 2

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione. In particolare, ai fini dell'attività di accertamento della TARI, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore all'80% di quella catastale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

ARTICOLO 4

SANZIONI

1. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche oltre un anno dal mancato versamento e anche in presenza di una comunicazione al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

2. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.
3. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo complessivo della somma non versata, della sanzione e degli interessi non è superiore ad € 15,00.

ARTICOLO 5

PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può autorizzare il concessionario per la riscossione coattiva a consentire il pagamento rateale degli importi risultanti dagli atti di accertamento divenuti esecutivi, riguardanti anche diverse annualità, il cui totale non deve essere comunque inferiore a € 250,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente direttamente al concessionario.
3. Il numero delle rate mensili non può comunque essere superiore a trentasei.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo annuo del tributo sia inferiore ad € 12,00.
3. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi.

ARTICOLO 7

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.
2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 12,00.
4. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo o di sanzione e quelle a suo credito in base alle norme del presente articolo. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.

TITOLO II

IMU

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. L'imposta si applica a tutti gli immobili situati nel territorio comunale nei casi e con le esenzioni previsti dalla legge. In particolare, sono esenti dall'IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati iscritti in catasto alle categorie A1, A8 e A9.
3. Le aliquote vengono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.
4. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale, rimangono automaticamente in vigore le aliquote vigenti.

ARTICOLO 9 DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nei casi in cui la legge non ha disposto l'esenzione dal tributo, si sottrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le norme previste dal D.lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
3. Si considerano inoltre assimilati ad abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Per poter usufruire delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3 è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione entro il 30 aprile di ciascun anno; la stessa ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione. Tale autocertificazione, in assenza di modifiche, ha effetto anche per gli anni successivi.
5. In caso di azzeramento dell'aliquota della TASI, l'esenzione di cui all'art. 32bis del presente regolamento viene applicata all'IMU attraverso una riduzione dell'aliquota pari all'aliquota TASI in vigore nell'anno immediatamente precedente all'azzeramento.

ARTICOLO 10 MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. L'imposta è applicata e riscossa direttamente dal comune, con le forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il versamento del tributo dovuto per anno solare è effettuato in autotassazione in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
3. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvate, ove non previste dalla normativa vigente, le modalità di riscossione del tributo, nonché i modelli di versamento.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale (quella con la rendita catastale più alta) per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'eventuale applicazione della detrazione di cui all'art.9 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

3. Non può essere considerato pertinenza dell'abitazione principale, l'immobile di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 accatastato in altro Comune, ad eccezione del solo caso in cui sia espressamente definito come pertinenza all'interno del rogito di acquisto.

TITOLO III TARI

ARTICOLO 12 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI

1. Il presente titolo disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI). La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali.

2. Tutti i locali imponibili sono considerati suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo. A tal fine l'arredo e l'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nel caso in cui non sia possibile identificare con precisione tali aree e vi sia una produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, la percentuale di scorporo della superficie, in base alle diverse categorie di utenza non domestica, è la seguente:

- 50% per la categoria 20
- 35% per la categoria 11
- 85% per la categoria 3
- 60% per la categoria 19
- 60% per la categoria 18

4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo. Le domande, debitamente documentate, devono essere presentate entro il 31/12 di ciascun anno pena la mancata applicazione dello scorporo e devono essere vagliate dal competente ufficio comunale per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio di gestione dei rifiuti. Qualora venga riconosciuto il diritto allo scorporo e le condizioni che hanno portato al suo riconoscimento rimangano invariate la domanda vale anche per gli anni successivi. Nel caso in cui, invece, dovessero venire meno queste condizioni, il contribuente deve darne comunicazione al comune con le stesse modalità della presentazione della denuncia di variazione, e con le stesse sanzioni in caso di omessa denuncia. Anche in questo caso la comunicazione ha effetto dall'anno successivo. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei documenti prodotti.

5. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. Sono altresì esclusi dal tributo i locali posseduti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività, nonché i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, i locali annessi ad uso abitativo ed i locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

7. La parte variabile della tariffa è ridotta per coloro che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani (ad eccezione degli imballaggi). La riduzione è pari alla percentuale di tali rifiuti smaltiti autonomamente rispetto al totale dei rifiuti prodotti, calcolato in base ai coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti di cui all'art. 21 comma 2. A tal fine la richiesta dovrà pervenire, per ciascun anno, entro il 31 gennaio, con la documentazione riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 13

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa il tributo è dovuto nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (compresi i motivi sindacali) non comporta esonero o riduzione della tariffa, salvo nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 14

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Buccinasco, è applicato il tributo di cui all'art. 12 del presente regolamento, corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, calcolata in base alle norme seguenti.

ARTICOLO 15

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono determinate per ogni anno dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono arrotondate al centesimo di euro.

2. In mancanza della deliberazione di cui al comma 1, le tariffe si intendono prorogate anche per l'anno successivo.

ARTICOLO 16

PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.
2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.
3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengano sostanziali modifiche dei costi. In questo caso il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario, provvederà a rideterminare anche le tariffe.

ARTICOLO 17

APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il Comune procede alla riscossione diretta della tassa, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale ovvero su apposito conto corrente postale intestato alla medesima Tesoreria. Con deliberazione di Giunta comunale vengono approvati i modelli dei bollettini da utilizzare per il versamento. Allo scopo di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune può inviare bollettini di versamento già compilati con l'importo dovuto. Il contribuente è comunque tenuto ad eseguire il versamento entro i termini stabiliti.
2. Il versamento della tassa dovuta per anno solare è effettuato in due rate aventi scadenza 30 giugno e 30 novembre. La Giunta Comunale può prorogare tali scadenze qualora ricorrano oggettive difficoltà di rispetto dei termini. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione in occasione della prima rata.
3. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

ARTICOLO 18

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale e previste nel D.P.R. n. 15/1999.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo i criteri indicati nell'Appendice A.
3. L'agevolazione per l'utenza domestica è assicurata attraverso l'attribuzione alla parte variabile della tariffa dei ricavi provenienti dalla raccolta differenziata.
4. I locali pertinenziali alle abitazioni ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono assoggettati alla medesima tariffa prevista per l'immobile principale, purché il soggetto passivo del tributo sia il medesimo.

ARTICOLO 19

RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è ripartita fra utenze domestiche e utenze non domestiche e, all'interno di esse, fra parte fissa e parte variabile, in base ai criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, nel piano finanziario e nel presente regolamento.
2. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa tra le utenze in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_a , riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.

3. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa fra le utenze in base al numero delle utenze stesse divise in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al coefficiente Kb riferito anch'esso al numero dei componenti il nucleo.
4. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente Kc, relativo alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte fissa del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
5. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente Kd, riferito alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte variabile del costo del servizio di gestione dei rifiuti..
6. Nell'Appendice B è riportato, per comodità d'uso, il contenuto dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 riferito alla determinazione della tariffa.

ARTICOLO 20

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1a dell'Appendice B.
2. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono i seguenti, fissati in modo da privilegiare le utenze più numerose e mantenere una tariffa più bassa per le abitazioni con un unico occupante:

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	0,9
2	1,7
3	2,3
4	2,6
5	2,9
6 o più	3,4

ARTICOLO 21

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) sono quelli massimi indicati nella tabella 3a dell'Appendice B, e precisamente:

Categoria e attività	Kc Coefficiente potenziale produzione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2 Cinematografi e teatri	0,43
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5 Stabilimenti balneari	0,64
6 Esposizioni, autosaloni	0,51
7 Alberghi con ristorante	1,64

8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche, night club	1,91

Fanno eccezione le categorie 22, 23, 24 e 27 alle quali è stato attribuito il coefficiente minimo per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale.

2. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) sono quelli massimi indicati nella tabella 4a dell'Appendice B, e precisamente:

Categoria e attività		Kd Coefficiente produzione Kg/m²anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,88

9	Case di cura e riposo	10,22
10	Ospedali	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12	Banche ed istituti di credito	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche, night club	15,68

Anche in questo caso fanno eccezione le categorie 22, 23, 24 e 27 alle quali è stato attribuito il coefficiente minimo per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 22

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CATEGORIE

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento alla destinazione d'uso dei locali salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, la superficie verrà divisa in base alle diverse attività esercitate. Qualora non sia possibile effettuare tale distinzione, per l'applicazione della tariffa si farà riferimento all'attività principale.
3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.
4. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche verranno inserite d'ufficio nelle medesime categorie già utilizzate per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES).

ARTICOLO 23

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie imponibile è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
2. La superficie è computabile solo qualora l'immobile abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

ARTICOLO 24

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici.
3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato d'ufficio, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti proporzionato alla superficie, in base alla seguente tabella.

§	1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 50
§	2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
§	3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
§	4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
§	5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 111 e mq. 130
§	6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 130

ARTICOLO 25

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che venga indicata l'abitazione di residenza che deve necessariamente essere in un Comune diverso da Buccinasco;
 - b) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - d) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento non superiore al 20% in funzione del tipo di intervento predisposto.
 - e) per i pubblici esercizi, appartenenti alla categoria 24, che non abbiano installati apparecchi per il giuoco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., si applica una riduzione pari alla metà della tassa totale.
 - f) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di smaltire autonomamente gli imballaggi, la parte variabile della tariffa, relativamente ai locali rientranti nella cat. 3 (magazzini), è ridotta in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati smaltiti in proprio rispetto alla capacità potenziale di produzione di rifiuti dei locali data dall'applicazione alla superficie del coefficiente massimo per la medesima categoria di cui alla tab. 4a allegata al regolamento. La richiesta, se accolta, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 26

DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali imponibili.
2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
3. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - b) il codice fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'alloggio anche se non residenti nel Comune;
 - d) i riferimenti catastali, l'ubicazione comprensiva di n. di scala e interno e la superficie calpestabile dei singoli locali denunciati;
 - e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
5. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali il nome, il codice fiscale o la partita IVA, l'indirizzo della sede principale;
 - c) i riferimenti catastali, l'ubicazione, la superficie calpestabile, e la destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
8. La cessazione dell'uso dei locali di utenze domestiche e non domestiche deve essere denunciata su apposito modulo predisposto dal Comune a cui va allegata la disdetta relativa all'erogazione dell'energia elettrica, o altro documento atto a comprovare l'avvenuta alienazione o locazione.
9. In caso di immobili concessi in locazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione può avvenire anche mediante presentazione della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27

DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di termine dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.
3. Le variazioni riguardanti la superficie o la destinazione d'uso decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello della denuncia di variazione.
4. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, denunciate o rilevate d'ufficio al 31/12 di ciascun anno, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo ad eccezione del caso in cui ci sia una scissione di nucleo familiare che comporti una doppia iscrizione a ruolo. Qualora un

componente del nucleo familiare venga ricoverato in strutture residenziali senza cambio di residenza, l'avvenuto ricovero, da comprovarsi mediante documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, produce gli stessi effetti del cambio di residenza.

5. Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e avverrà d'ufficio qualora i diritti reali sull'immobile vengano trasferiti automaticamente per legge.

6. Le agevolazioni di cui all'art. 25 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.

7. Nel caso in cui venga accertata da parte del servizio Anagrafe del Comune di Buccinasco o dall'Agenzia delle Entrate l'irreperibilità dell'intestatario della TARI, nonché in caso di accertata cessazione o estinzione di persone giuridiche, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI e a scaricare gli importi risultanti inevasi.

ARTICOLO 28

CONGUAGLI

1. Qualora, a consuntivo, risultasse una copertura dei costi del servizio rifiuti, ottenuta attraverso la tariffa, inferiore o superiore al 100%, le differenze verranno conteggiate nel piano finanziario relativo all'anno successivo in modo da compensare eventuali scostamenti positivi o negativi.

ARTICOLO 29

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 100%.

3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno pari a 100 per la parte fissa e a 275 per quella variabile.

4. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 15 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.

5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità previste per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011. Per le occupazioni effettuate dai mercati settimanali in base all'autorizzazione di durata almeno annuale, quest'ultima equivale a denuncia e il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno con l'importo calcolato in misura forfettaria sulla base di 50 giorni e arrotondamento al decimo di euro più vicino. Qualora tale importo fosse superiore ad € 250,00 esso potrà essere corrisposto in quattro rate uguali senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme generali del titolo III del presente regolamento.

8. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo del tributo dovuto per l'occupazione temporanea sia inferiore ad € 5,00.

TITOLO IV TASI

ARTICOLO 30 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione del tributo sui servizi Indivisibili (TASI).
2. La tassa si applica a tutti gli immobili di cui all'art. 1 commi 669 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013. Per la definizione di abitazione principale si rimanda alla normativa vigente in materia di IMU e alle norme di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. La base imponibile è costituita in base alle norme di cui all'art. 1 comma 675 della legge n. 147/2013.
4. Per la disciplina delle pertinenze si rimanda a quanto contenuto nell'art. 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 31 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI ED ALIQUOTE

1. I servizi indivisibili oggetto della TASI sono i seguenti:
 - servizio della pubblica illuminazione (manutenzione e costo dell'energia)
 - manutenzione ordinaria delle strade
 - manutenzione ordinaria del verde pubblico
 - servizi di trasporto pubblico
 - servizio di polizia locale
 - servizi generali di amministrazione
2. Il costo di tali servizi, da recuperare attraverso la tassa, è determinato con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, con cui vengono approvate le aliquote del tributo, in misura pari al gettito previsto con l'applicazione di tali aliquote.
3. Le aliquote possono essere differenziate per tipologia di immobile e possono essere pari a zero. In quel caso la TASI non si applica a quella tipologia.
4. Nella medesima deliberazione sono indicate anche le eventuali detrazioni spettanti per ogni immobile adibito ad abitazione principale, alle quali si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, nonché le percentuali di ripartizione dell'imposta fra proprietario e locatario (se diverso e solo in caso di contratto regolarmente registrato). Tali detrazioni potranno essere differenziate in relazione al valore dell'immobile, quale indice della capacità contributiva del soggetto passivo del tributo.
5. Il regime delle pertinenze è il medesimo previsto per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
6. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote, le detrazioni e le percentuali previste per l'anno in corso.

ARTICOLO 32 MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. La tassa è applicata e riscossa direttamente dal comune, con le forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il versamento del tributo dovuto per anno solare è effettuato in autotassazione in due rate; è comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il termine fissato per la prima rata.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvate, ove non previste dalla normativa vigente, le scadenze della rate di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di riscossione del tributo, nonché i modelli di versamento.

ARTICOLO 32bis
AGEVOLAZIONI PER NUOVE IMPRESE

1. La TASI non è dovuta dai soggetti passivi che, nell'ambito di una attività imprenditoriale, aprono una nuova sede operativa nel territorio del Comune.
2. L'esenzione si applica per l'anno in cui si è verificata l'apertura, nonché nei due anni successivi.
3. I soggetti passivi devono essere iscritti nel registro delle imprese o registri equivalenti ed essere in possesso di regolare partita IVA.
4. Per nuova sede operativa si intende la titolarità di un nuovo bene immobile nel quale viene avviata un'attività imprenditoriale non esercitata in precedenza nei medesimi locali da parte del soggetto passivo.
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti non si applica nel caso di mero trasferimento dell'attività in altra sede sempre all'interno del comune o di cessioni o affitto di ramo d'azienda o qualunque altro atto traslativo a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al precedente titolare.
6. L'esenzione, inoltre, non si applica ai soggetti passivi:
 - non in regola con il pagamento di tasse o contributi
 - che abbiano un contenzioso in essere con il Comune o debiti nei suoi confronti
 - che esercitano attività di "compro oro", sale giochi o scommesse, sexy shop
 - che si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
 - che abbiano già raggiunto i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti alle imprese
7. Le modalità operative dell'esenzione prevista dal presente articolo saranno definite dalla Giunta Comunale in protocolli di intesa con le associazioni di categoria interessate dalla misura.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 33
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, alle disposizioni legislative in esso richiamate, nonché alla legge di cui all'art. 1.

ARTICOLO 34
NORME TRANSITORIE

1. Qualora dall'applicazione delle aliquote stabilite dal Comune con deliberazione C.C. n. 43 del 30/11/2015 si determinasse per il 2016 per ciascun immobile un'aliquota IUC superiore a quella in vigore nel 2015 (derivante dalla sommatoria di IMU e TASI), il contribuente applicherà su tale immobile l'aliquota derivante dalla sommatoria suddetta.
2. Per il 2016, l'efficacia del punto 1.b della deliberazione C.C. n. 43 del 30/11/2015 è subordinata all'efficacia del punto 1.a della medesima deliberazione.

ARTICOLO 35
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

APPENDICE A

Criteri per la ripartizione dei costi relativi alla parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche e a quelle non domestiche

Allo scopo di attribuire alle utenze domestiche e a quelle non domestiche i costi relativi alla parte fissa e a quella variabile della tariffa in base a criteri razionali, che comunque garantiscano un'agevolazione per le utenze domestiche, è stato seguito il medesimo procedimento già adottato per la TARES.

In merito alla parte fissa, essa è stata divisa in proporzione ai metri quadrati complessivi delle utenze domestiche e di quelle non domestiche (al lordo dello scorporo); per la parte variabile, invece, la proporzione ha riguardato la differente produzione complessiva di rifiuti.

In mancanza di dati disaggregati fra utenze domestiche e non domestiche sull'effettiva produzione di rifiuti, si è seguito un procedimento induttivo. Partendo dal dato ufficiale della produzione complessiva di rifiuti nel 2012, si è calcolato il potenziale quantitativo di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche applicando a ciascuna di esse il coefficiente di produzione di rifiuti della sua categoria in base alla tabella 4a dell'Appendice B. La quantità di rifiuti delle utenze domestiche è stata ottenuta semplicemente sottraendo questo volume dal totale dei rifiuti prodotti. Nella tabella seguente sono evidenziati tali dati nonché i risultati ottenuti (arrotondati al decimo di euro).

a) TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (= TPF)	2.161.635,84	
mq utenze domestiche	1.074.593	
mq utenze non domestiche	547.412	
TOTALE PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE	1.432.103,32	CTUF
TOTALE PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE	729.532,52	CTAPF
b) TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (= TPV)	1.001.924,86	
kg prodotti utenze domestiche	8.040.105,58	
kg prodotti utenze non domestiche	3.083.797,42	
TOTALE PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	724.168,64	CTUV
TOTALE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	277.756,23	CTAPV
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	2.156.271,95	
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	1.007.288,75	

Rispetto alla TARES si può evidenziare un leggero spostamento dei costi dalla parte variabile della tariffa a quella fissa, dovuto alle diverse modalità di ripartizione dei costi fra le varie componenti in conseguenza del nuovo contratto per la raccolta dei rifiuti. Per maggiori dettagli sul punto si rimanda al Piano Finanziario. L'effetto è comunque quello di ridurre lievemente il prelievo sulle categorie di utenze che sono maggiormente colpite dalla parte variabile della tariffa (famiglie numerose per le utenze domestiche e categorie con alta produzione potenziale di rifiuti, per quelle non domestiche)

APPENDICE B

Articolazione della tariffa a regime

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_a S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10

6 o più	1,30	1,23	1,06
---------	------	------	------

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT.

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Q_{uv} * K_{b(n)} * C_u$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Q_{uv} = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b).

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) * K_{b(n)}$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti.

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c).

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono

stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap}(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m^2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43